

CONVENZIONE

per l'istituzione del

corso di laurea magistrale in

DESIGN NAVALE E NAUTICO (classe 12/M),

con rilascio di titolo congiunto

tra

Il Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P. IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Azzone avente i poteri per il presente atto

e

L'Università degli Studi di Genova, con sede in Via Balbi, 5, 16126 – Genova, Codice Fiscale e P.IVA 00754150100 nella persona del Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Paolo Comanducci avente i poteri per il presente atto.

PREMESSO

che l'art. 8 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 prevede che possano attuarsi forme di collaborazione esterne tra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per la realizzazione di corsi di studio;

che l'art. 3, comma 9, del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, dispone che, “sulla base di apposite convenzioni”, le Università possono rilasciare titoli di studio “anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri”;

il D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004: “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei” approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509;

VISTO

i decreti ministeriali in data 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie;

gli Statuti dell'Università degli Studi di Genova e del Politecnico di Milano;

i Regolamenti didattici dell'Università degli Studi di Genova e del Politecnico di Milano;

CONSIDERATA

la necessità di riformulare la Convenzione tra il Politecnico di Milano e l'Università degli Studi di Genova stipulata in data 29 gennaio 2010

CONSIDERATO

che gli Atenei coinvolti, con delibere dei rispettivi organi, hanno espresso parere favorevole alla riformulazione della convenzione relativa all'istituzione e attivazione del corso di laurea magistrale in DESIGN NAVALE E NAUTICO, con rilascio di titolo congiunto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse e le considerazioni sono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Le parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione concernente l'affidamento di insegnamenti ufficiali e di altre attività didattiche a carattere istituzionale per la formazione accademica e professionale degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Design navale e nautico, attivato presso l'Università degli Studi di Genova, a

professori e ricercatori universitari con impegno a tempo pieno o definito, inquadrati in una delle università contraenti.

Il titolo di studio conseguito dagli studenti in attuazione della presente convenzione sarà rilasciato in forma congiunta dai due Atenei.

ART. 3

Per la collaborazione prevista all'art. 2 ciascuna Università provvederà a conferire ai docenti e ricercatori universitari del proprio Ateneo incarico di insegnamento, informandone l'altro Ateneo, tenuto conto delle indicazioni del Comitato di Coordinamento, così come disciplinato all'articolo 14.

Sarà cura dell'Università degli Studi di Genova e del Politecnico di Milano mettere a disposizione degli stessi le proprie attrezzature didattiche.

ART. 4

La sede amministrativa del corso di laurea magistrale in Design navale e nautico è presso l'Università degli Studi di Genova, la quale curerà tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, le iscrizioni, la riscossione delle tasse universitarie e delle contribuzioni, l'amministrazione dei fondi erogati dai sostenitori locali, nonché la predisposizione del titolo finale congiunto.

ART. 5

La sede didattica del corso di laurea magistrale è presso il Polo Universitario "G. Marconi" della Spezia. Specifiche attività didattiche e di laboratorio potranno essere svolte anche presso le sedi del Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi di Genova.

ART. 6

La presente convenzione decorre a partire dall'anno accademico 2015/2016, avrà durata di quattro anni accademici e sarà rinnovata tacitamente per lo stesso periodo, qualora non intervenga disdetta da una

delle parti firmatarie, almeno tre mesi prima della scadenza, fermo restando che gli effetti della presente convenzione cesseranno definitivamente solo al completamento dei cicli attivati.

Sarà cura dell'Università degli Studi di Genova rendere edotti gli studenti interessati circa le condizioni che regolano il corso di Laurea magistrale interateneo.

ART. 7

Gli incarichi didattici relativi ai moduli di insegnamento ovvero ogni altra forma di incarico didattico relativo al corso di laurea magistrale saranno considerati come rientranti nelle forme della didattica istituzionale per i docenti degli Atenei contraenti.

ART. 8

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, mentre, ai fini delle coperture assicurative di legge contro infortuni attivate dall'Università di Genova a favore degli studenti iscritti al corso di laurea, saranno considerati equiparati spazi per attività didattica e laboratori di entrambi gli atenei.

Il personale di entrambe le parti contraenti e gli studenti iscritti al corso di laurea sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Il responsabile della sicurezza (DIRIGENTE AI FINI DELLA SICUREZZA) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 9

Ai sensi dell'art. 7 ciascuna parte sosterrà gli oneri derivanti dagli insegnamenti dalla stessa parte attivati.

L'Università di Genova riconoscerà al Politecnico di Milano un rimborso per CFU erogato, da concordare tra le parti per le spese sostenute per gli insegnamenti tenuti dai docenti del Politecnico stesso.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

ART. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini

statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

ART. 11

Gli elaborati e le pubblicazioni, previa approvazione degli autori, eventualmente scaturenti dal corso di laurea magistrale sono soggetti alla normativa vigente in materia di marchi, brevetti e proprietà intellettuale.

ART. 12

Contestualmente alla stipula della presente convenzione, le parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento composto da 5 membri, che nominerà il Presidente del Comitato all'interno dei membri stessi, così composto:

due delegati afferenti all'Università degli Studi di Genova;

due delegati afferenti al Politecnico di Milano;

il coordinatore pro tempore del Corso di Studio.

Il Comitato di Coordinamento sovrintende alla gestione e allo sviluppo del progetto didattico e in particolare:

verifica l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto, formulando anche le opportune proposte;

valuta e propone ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

Quanto sopra convenuto va sottoposto all'approvazione dei seguenti organi competenti.

- Università degli Studi di Genova – Dipartimento di Scienze per l'Architettura (DSA), Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni (DITEN).
- Politecnico di Milano – Scuola del Design

ART. 13

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Genova.

ART. 14

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura di entrambi i contraenti in parti uguali, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

ART.15

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova,

Università degli Studi di Genova

Il Rettore pro tempore

(Prof. Paolo Comanducci)

Politecnico di Milano

Il Rettore pro tempore

(Prof. Giovanni Azzone)

Risultati della verifica del file:

convenzione designnn2015_def220615.pdf-1.p7m.m7m

Numero di firmatari: **2**



Firmatario 1 PAOLO COMANDUCCI
Ente Certificatore TI Trust Technologies CA
Codice Fiscale CMNPLA50P26H501F
Nome Comune PAOLO COMANDUCCI
Stato IT
Organizzazione Università degli Studi di Genova
Unità Organizzativa Amministrazione Centrale
Codice Identificativo ITT270115072256317
Validità del certificato Dal 27.01.2015 7:23:06 GMT al 27.01.2020 7:23:06 GMT
Data della CRL 06.07.2015 0:45:36 GMT
Note FIRMA AVANZATA CON SHA256

Il certificato e' qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE
Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni
La chiave privata associata al certificato e' memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE



Firma Valida



[S/N 184902 \(0x02D246\)](#)



Stampa
Certificato



Firmatario Time Stamp Server
Ente Certificatore TI Trust Technologies Time Stamp Authority
Stato IT
Organizzazione Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.
Unità Organizzativa Servizi di certificazione;
Validità del certificato Dal 11.03.2015 16:28:15 GMT al 10.03.2018 16:28:15 GMT
Marca Temporale del 23.06.2015 13:53:54 GMT
S/N Marca 11940715 (0xB6336B)



Marca Temporale Valida



[Certificato di Marcatura](#)



Firmatario 2 GIOVANNI AZZONE
Ente Certificatore InfoCert Firma Qualificata
Codice Fiscale ZZNGNN62S24F2050
Nome Comune GIOVANNI AZZONE
Stato IT
Organizzazione POLITECNICO DI MILANO/80057930150
Codice Identificativo 20125014861772

Validità del certificato Dal 09.10.2012 12:53:28 GMT al 09.10.2015 0:00:00 GMT
Data e ora della Firma 06.07.2015 8:30:07 GMT
Data della CRL 06.07.2015 8:15:16 GMT
Note FIRMA AVANZATA CON SHA256

Il certificato e' qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE
Il certificato viene conservato dalla CA per **20** anni
La chiave privata associata al certificato e' memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE

 **Firma Valida**



[S/N 3001305 \(0x2DCBD9\)](#)

Stampa
Certificato



Firmatario **ICEDTS04201506**
Ente Certificatore InfoCert Time Stamping Authority 2
Stato IT
Organizzazione INFOCERT SPA
Unita' Organizzativa TSA;
Validità del certificato Dal 30.06.2015 9:13:27 GMT al 30.06.2019 0:00:00 GMT
Marca Temporale del 06.07.2015 8:30:08 GMT
S/N Marca 139954478 (0x0857892E)

 **Marca Temporale Valida**



[Certificato di Marcatura](#)

Stampa

Stampa la presente videata

Salva il contenuto del file firmato.

Salva origine

Per motivi di sicurezza il contenuto è stato compresso nel file

Ver.3701.vlewebphp01.dmz.infocert.it.convenzione designnnn2015_def220615.pdf-1.p7m.zip [ZIP - 99080 bytes]



Per estrarre i file compressi, scaricare ed installare WinZip ®